

Se l'art. 6, n. 1, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, vada interpretato nel senso che esso comprende anche la fornitura di vivande o di pasti preparati al momento, non acquistati per fini di asporto ma consumati dall'acquirente in loco con l'utilizzo di apposite attrezzature, quali, ad esempio, piani e tavolini da appoggio o strutture analoghe.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

(Causa C-502/09)

(2010/C 63/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Detmold

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (¹), vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.
- 2) Qualora anche le vivande e i pasti di consumo immediato siano «prodotti alimentari» ai sensi dell'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari:

Se la preparazione di vivande e pasti vada considerata un elemento avente carattere di prestazione di servizi, laddove si tratti di decidere se la prestazione unitaria di un'impresa

di banqueting (fornitura e trasporto di vivande o pasti pronti per essere consumati ed, eventualmente, messa a disposizione di posate, stoviglie e/o di tavolini da appoggio, nonché ritiro degli oggetti messi a disposizione) si debba qualificare come cessione di prodotti alimentari fiscalmente agevolata (allegato H, categoria 1, di detta direttiva) o come prestazione di servizi fiscalmente non agevolata (art. 6, n. 1, di detta direttiva).

- 3) Nel caso di soluzione negativa della seconda questione: se, al fine di qualificare la prestazione unitaria fornita da un'impresa di banqueting come cessione di beni o come prestazione di servizi sui generis, si debba, in conformità all'art. 2, n. 1, in combinato disposto con l'art. 5, n. 1 e con l'art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, fare riferimento solo al numero delle prestazioni aventi carattere di servizi (due o più di due) rispetto alla componente relativa alla cessione oppure, indipendentemente dal loro numero, si debba soppesare l'incidenza, e in tal caso secondo quali criteri, degli elementi aventi carattere di prestazioni di servizi.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-263/07, Repubblica di Estonia/Commissione europea

(Causa C-505/09 P)

(2010/C 63/38)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. White e E. Randvere)

Altre parti nel procedimento: Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca e Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza impugnata;

— Condannare la Repubblica di Estonia alle spese.